

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 56-1 / 2024 R.G. Proc. Unit.

Decreto di apertura di concordato minore

Il Giudice Delegato Flavio Conciatori,

vista la domanda di concordato minore presentata in data 3/4/2024 dal dott. Stefano Fraticelli, professionista nominato dallo O.C.C. istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo relativa a:

Cekaj Enerjada, codice fiscale CKJNJD88M69Z100P, titolare della impresa individuale, denominata "**Emmy alternative di Cekaj Enerjada**" con sede in Sant'Omero (TE), Frazione Garrufo, Via G. D'Annunzio n. 5, PEC: cekajenerjada@pec.it, Partita I.V.A. 01978370672;

vista la successiva istanza in data 4/4/2024 di applicazione di misure protettive/cautelari generiche ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) C.C.I.I.;

verificato:

- che parte debitrice proponente è iscritta nel Registro delle Imprese di Teramo;
- che parte debitrice appare allo stato versare, salvo successivo diverso apprezzamento delle risultanze, nelle condizioni di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I. ;
- che parte debitrice non risulta esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che, per quanto risulta agli atti, non appare allo stato siano stati posti in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che nel ricorso si manifesta l'intenzione di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, intenzione astrattamente consentita dal piano proposto;
- che nel piano è previsto l'apporto di risorse esterne (la cui natura andrà tuttavia meglio verificata, essendo l'apporto sostitutivo delle attività e non affiancandosi ad esse) che aumentano in misura apprezzabile le prospettive di soddisfazione dei creditori;
- che alla domanda sono allegati:
 - il piano proposto ai creditori, completo di bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, IRAP e quelle annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;

- una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, co. II C.C.I.I., compiuti negli ultimi cinque anni ovvero dichiarazione della loro inesistenza;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- la visura camerale dell'impresa, allegata in momento successivo al deposito della domanda;
- che alla domanda è annessa la relazione particolareggiata dell'OCC, che illustra:
 - a. le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c. eventuali atti impugnati dai creditori, ove sussistenti;
 - d. la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - e. la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - f. i presumibili costi della procedura;
 - g. le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento previsti per i creditori;

OSSERVA.

Ricorrono i presupposti di fatto e diritto per l'ammissione, non essendo normativamente prevista alcuna valutazione al giudice nella presente fase.

Ciò premesso, va tuttavia rilevato come la relazione ex art. 76 co. II C.C.I.I. appaia significativamente carente nella parte descrittiva per le seguenti ragioni:

- non descrive i criteri adottati nella formazione delle classi, valutandone la correttezza, limitandosi a recepire del tutto acriticamente il contenuto del ricorso, pedissequamente riportato in relazione;
- non chiarisce se eventuali terzi finanziatori, abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, prima e in funzione della concessione di finanziamenti;
- non riporta tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione il contratto di affitto di azienda stipulato dalla debitrice il 22/1/2024, ossia 10 giorni dopo la richiesta all'O.C.C - Commercialisti Teramo della nomina di un Gestore della Crisi (11/1/2024);
- non descrive l'utilità per la massa di tale atto dispositivo;

Ma la relazione appare gravemente carente anche nella parte comparativa rispetto all'alternativa

liquidatoria per le seguenti ragioni:

1. valuta come posta attiva l'assegno di mantenimento in favore dei figli, evidentemente intangibile in qualsiasi ipotesi liquidatoria;
2. non esprime giudizio circa la ragionevolezza dell'affermazione secondo cui gli emolumenti stipendiali della debitrice sarebbero necessari per le sue esigenze di vita nell'ipotesi di liquidazione controllata, ma non lo sono nella proposta di concordato minore, da essi traendosi le risorse per il pagamento delle rate di mutuo a scadere;
3. in sede di valutazione (pag. 11) della quota del 50% di proprietà dell'immobile intestato alla debitrice, già stimata da tecnico specializzato in € 145.500,00, il professionista designato sembra ridurre il valore di un ulteriore 50% del tutto arbitrariamente, non evidenziandone le ragioni, sebbene successivamente precisi, a pag. 13, che *“le determinazioni operate dal tecnico non appaiono viziate da errori e nel complesso condivisibili quanto a criteri valutativi adottati.”*;
4. in sede di valutazione dei beni mobili strumentali, a fronte della valutazione della debitrice, peraltro formulata su base eminentemente contabile e in assenza di stima specifica, di € 16.698,24, procede ad una svalutazione del 60% di tale valore contabile (per € 10.018,94), computando così il valore di € 6.679,30, senza tuttavia fornire alcuna giustificazione e nonostante il soggetto - che si propone come parziale assuntore – offra un prezzo di riacquisto di € 15.000,00;
5. non esprime alcuna riserva sull'entità del canone di affitto limitato a soli € 200,00 mensili sul presupposto dell'alea d'impresa, sebbene l'effettivo titolare sia descritto a pag. 26 del ricorso nel seguente modo: *“Il Sig. ██████████ opera da oltre quarant'anni nel settore della produzione di articoli di abbigliamento prima sotto forma di ditta individuale e, dal 2003, con la ██████████”*;
6. non chiarisce la dinamica del riacquisto dei beni strumentali, stimati in relazione per € 6.679,30, al prezzo di € 3.000,00 (€ 15.000 – canoni versati per 5 anni per € 12.000);
7. non segnala il soddisfacimento integrale dei creditori aventi privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., a fronte di quello parziale (90%) dei creditori (compreso quello previdenziale) aventi privilegio ex art. 2751 bis n. 1) c.c., possibilità in astratto non preclusa, ma sicuramente da segnalare in sede di relazione “critica”.

Da ultimo, e particolarmente rilevante, la relazione non chiarisce le ragioni per cui la proposta sarebbe conveniente:

8. per i creditori lavoratori, godenti del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c., soddisfatti al 90%, con degrado a chirografo della differenza che viene collocata

- nella Classe n. 4, sebbene gli stessi, in caso di liquidazione controllata godrebbero del privilegio sussidiario sul ricavato di provenienza immobiliare;
9. per i creditori di cui alla classe n. 3, parimenti godenti del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c., totalmente degradati a chirografo (al 10%), sebbene gli stessi, in caso di liquidazione controllata godrebbero del privilegio sussidiario sul ricavato di provenienza immobiliare; con l'ulteriore aggravio costituito dal pagamento conseguibile teoricamente dopo 4 anni e 6 mesi dall'omologa;
 10. per i creditori di cui alla classe n. 3, parimenti godenti del privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis n. 1 c.c., totalmente degradati a chirografo (allo 8%), sebbene gli stessi, in caso di liquidazione controllata godrebbero del privilegio sussidiario sul ricavato di provenienza immobiliare; con l'ulteriore aggravio costituito dal pagamento conseguibile teoricamente dopo 4 anni e 6 mesi dall'omologa.

Quanto sopra premesso,

dato atto che in data 4/4/2024 la debitrice ha richiesto misure protettive di carattere generale (testualmente: *“inibire l'iscrizione di ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e/o l'avvio di procedure esecutive individuali da parte della medesima ovvero di altri creditori”*);

osservato che la domanda di cui sopra comporta, ai sensi dell'art. 78 co. II bis C.C.I.I., la nomina di un commissario giudiziale in quanto

- a) è stata richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è stata proposta la suddivisione dei creditori in più classi ed appare quindi possibile che debba procedersi, ai fini dell'eventuale omologazione, alle valutazioni di congruità e convenienza ai sensi dell'articolo 112, co. II C.C.I.I.;

visti gli artt. 74 ss. C.C.I.I.;

ritenuta allo stato l'ammissibilità della domanda,

dichiara aperta

la procedura di concordato minore nei confronti di **Cekaj Enerjada**, codice fiscale CKJNJD88M69Z100P, titolare della impresa individuale, denominata **"Emmy alternative di Cekaj Enerjada"** con sede in Sant'Omero (TE), Frazione Garrufo, Via G. D'Annunzio n. 5, PEC: cekajenerjada@pec.it, Partita I.V.A. 01978370672;

vista la relativa istanza ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) di inibizione dell'iscrizione di ipoteca legale da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché dell'avvio di procedure esecutive individuali da parte dei creditori

dispone

che, sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Visto l'art. 78 co. II bis C.C.I.I.

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Rocco Menaguale perché svolga le funzioni dell'O.C.C. e rimetta entro gg. 30 una sintetica relazione in ordine agli aspetti di criticità ravvisabili nella relazione ex art. 76 co. II C.C.I.I.

dispone

- la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta completa di allegati, del decreto e della ulteriore relazione richiesta al Commissario Giudiziale;
- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale, nonché nel registro delle imprese ricorrendone i presupposti di legge;
- che il Commissario Giudiziale provveda, prevedendosi la cessione o comunque l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di giorni 30, decorrente dalla ricezione della relazione integrativa del Commissario Giudiziale, entro il quale devono fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, co. 1-ter C.A.D., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, potendo illustrarne le ragioni;

avverte

la parte debitrice e i creditori che, ai sensi dell'art. 78 co. V C.C.I.I., gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Teramo 17/04/2024

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori